SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 1° aprile 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 marzo 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Castrillejo Mariela, nata a Montevideo (Uruguay) il 5 aprile 1961, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologa» di cui è in possesso, come attestato dal certificato del «Colegio Oficial de Psicòlogos» di Madrid cui la richiedente è iscritta dall'ottobre 1995 al n. M12276, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la richiedente ha fornito la prova di aver svolto attività professionale riconducibile a quella propria dello «psicologo» per un periodo di tre anni, come richiesto dal decreto legislativo n. 115/1992 art. 1, comma 4;

Considerato che la sopraindicata signora ha conseguito il titolo accademico di «licenciada en psicologia» in data 20 febbraio 1984 presso la Università argentina «John F. Kennedy», omologato in Spagna dal Ministero dell'educazione e della scienza l'11 giugno 1992;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996, il 10 luglio 1997 e il 20 novembre 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Castrillejo Mariela, nata a Montevideo (Uruguay) il 5 aprile 1961, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 24 marzo 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A2611

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1995.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla

conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

98A2682

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Novara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'articolo 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Novara, gà meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Novara, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

98A2680

DECRETO 20 gennaio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Rimini.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Viste le note della conservatoria dei registri immobiliari di Rimini n. 1181 del 1° dicembre 1997, e n. 1186 del 2 dicembre 1997, trasmesse dalla direzione compartimentale del territorio di Bologna con foglio n. 12627 del 18 dicembre 1997, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Rimini;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad inagibilità dei locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 1° DICEMBRE 1997

Regione Emilia-Romagna:

conservatoria dei registri immobiliari di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A2681

DECRETO 30 marzo 1998.

Approvazione del modello da utilizzare per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto, nonché la modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'art. 17, che prevede, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, il versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti relativi ad uno stesso periodo di imposta, risultanti dalle dichiarazioni;

Visto l'art. 24, comma 1, per il quale, fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata;

Visto l'art. 24, comma 2, in base al quale le somme versate a titolo di contributi previdenziali ovvero quelle versate a titolo di imposta regionale prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono riversate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al comma 10, concernente le modalità di versamento in tesoreria delle somme riscosse durante il periodo transitorio dai concessionari e dalle banche, nonché l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'art. 22;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1993 recanti la disciplina dei versamenti sul conto fiscale;

Visti i decreti ministeriali 16 novembre 1989, 3 maggio 1991 e 25 settembre 1995, relativi ai versamenti da effettuare presso le banche e i concessionari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto l'art. 24, comma 6, che abroga, a far data dal 1° gennaio 1998, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602, rubricato «esattoria competente a ricevere il versamento diretto»;

Visto l'art. 24, comma 7, che consente l'utilizzazione di mezzi di pagamento diversi dal contante;

Visto l'art. 24, comma 4, che prevede l'utilizzazione di stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze per i versamenti da effettuare ai concessionari direttamente agli sportelli ovvero alle banche mediante delega irrevocabile di versamento al concessionario;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il modello di cui all'allegato 1, che, a partire dal mese di maggio 1998, deve essere utilizzato dai contribuenti titolari di partita IVA, in sostituzione della modulistica di conto fiscale prevista dai decreti ministeriali 30 dicembre 1993, nonché di quella finora impiegata per i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 17, comma 2, lettere *e)* e *f)*, del decreto legislativo n. 241/1997, per eseguire i versamenti unitari contemplati dal comma 2 ai concessionari della riscossione direttamente o mediante delega alle banche; il foglio delle «avvertenze» allegato al modello di versamento contiene le istruzioni per la compilazione.

2. È autorizzata la stampa in proprio del modello di versamento in conformità alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 2; il modello, esclusi gli spazi occupati dalle eventuali bande laterali di trascinamento, ha una larghezza fissa di centimetri 21 ed un'altezza variabile da un minimo di centimetri 29,7 ad un massimo di centimetri 30,5, pari, rispettivamente, a 11" e 4/6 e a 12".

Art. 2.

1. Il modello di cui all'art. 1 è utilizzato dai contribuenti per il versamento unitario delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, del

decreto legislativo n. 241/1997, anche ai fini della compensazione tra i crediti e i debiti, a partire, rispettivamente, dall'anno 1998 per le persone fisiche, dall'anno 1999 per le società di persone ed equiparate ai fini fiscali e dall'anno 2000 per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. I contribuenti possono eseguire i versamenti presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o di qualsiasi banca delegata situati sul territorio nazionale; hanno inoltre facoltà di ripartire il pagamento delle somme dovute ad ogni singola scadenza effettuando più versamenti presso banche o concessionari diversi.

Art. 3.

1. Per i versamenti di cui al comma 2, lettere *a), b)* e *c)* dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 si utilizzano gli stessi codici riportati sui fogli delle «avvertenze» allegate alle distinte e alle deleghe di pagamento di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1989, 3 maggio 1991, 30 dicembre 1993 e 25 settembre 1995; il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 17, comma 2, lettere *e)* e *f),* del decreto legislativo n. 241/1997, è effettuato utilizzando gli appositi codici che verranno istituiti dagli enti interessati.

2. I concessionari e le banche convenzionate mettono a disposizione dei contribuenti i predetti modelli, nonché l'elenco completo dei codici tributo e delle causali contributo, con l'indicazione della forma del periodo di riferimento di ognuno di essi e delle relative legende; gli stessi soggetti provvedono anche ad affiggere presso i propri sportelli indicazioni sul tasso d'interesse mensile vigente per i pagamenti rateali. L'INPS provvede a stampare i modelli e, limitatamente ai contribuenti per i quali predetermina in tutto o in parte l'importo da versare, ad inviarli precompilati ai contribuenti; provvede altresì a rendere disponibili i modelli anche presso i propri uffici.

Art. 4.

1. Il modello di versamento è predisposto in tre esemplari; i primi due sono trattenuti dal concessionario o dalla banca e il terzo è rilasciato al contribuente.

2. I contribuenti eseguono il versamento indicando tutti i dati richiesti nella sezione 1 del modello, riportano nelle sezioni 2, 3 e 4 gli importi dei pagamenti e dei rimborsi, calcolano il saldo di ogni sezione e, nella sezione 5, riportano il saldo finale, che non può essere negativo.

3. Il contribuente è tenuto a presentare, e i concessionari e le banche sono tenuti ad accettare, il modello anche in caso di saldo finale uguale a zero.

Art. 5.

1. Il contribuente che si avvale della facoltà di pagamento rateale prevista dall'art. 20 del decreto legislativo n. 241/1997, deve versare i relativi interessi contemporaneamente all'importo capitale dovuto, utilizzando, per ogni sezione del modello di versamento, l'apposito codice tributo o causale contributo; l'importo da versare ad ogni scadenza è dato dalla somma dell'ammontare del capitale che residua dopo aver operato l'eventuale compensazione, diviso per il numero delle rate, e degli interessi relativi alla singola rata. Gli interessi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

2. Per il versamento degli interessi di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici-tributo:

1668 - interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella sezione 2 - erario del modello di versamento unitario;

3805 - interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella sezione 4 - regioni del modello di versamento unitario.

Art. 6.

1. All'atto del versamento, la banca delegata rilascia al contribuente il terzo esemplare del modello riportante l'attestazione di avvenuto pagamento o, in caso di saldo finale uguale a zero, l'attestazione di avvenuta presentazione del modello.

2. In caso di versamento effettuato presso gli sportelli del concessionario, quest'ultimo, all'atto della ricezione del modello di pagamento deve controllare la completezza e la correttezza formale dei dati contenuti nel modello, la quadratura contabile delle singole sezioni e dei saldi di ciascuna sezione con il saldo finale e l'avvenuta sottoscrizione del modello; rilascia inoltre, unitamente all'attestazione di pagamento, anche la quietanza, salvo che il saldo del modello sia pari a zero.

3. In caso di versamenti effettuati con assegni, la banca delegata o il concessionario indica, nell'apposito spazio, il numero dell'assegno, il codice ABI e il CAB relativi all'assegno stesso.

4. I concessionari e le banche devono conservare una delle copie di ciascun modello di versamento nei dieci anni successivi all'esecuzione del versamento.

Art. 7.

1. L'omessa o inesatta indicazione nel modello del numero di codice fiscale comporta, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, l'applicazione della sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire quattro milioni.

2. Nel caso in cui il modello di versamento non contenga gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che ha eseguito il versamento stesso e per l'imputazione della somma versata, si applica, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, la sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1998

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO DI PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI

☐ VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

☐ DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO AL CONCESSIONARIO E/O ALLA TESORERIA COMPETENTE

1 CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI — cognome, denominazione o ragione sociale — nome

giorno mese anno — prov.

DOMICILIO FISCALE

2 SEZIONE ERARIO

	codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
RITENUTE ALLA FONTE	1 0 0 1		.000	
	1 0 4 0		.000	
			.000	
			.000	
			.000	
			.000	
IVA			.000	.000
IMPOSTE DIRETTE			.000	.000
			.000	.000
ALTRE TRIBUTI E INTERESSI			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
TOTALE		(A)	.000	(B) .000

SALDO (A-B) .000

3 SEZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (INPS)

					importi a debito versati	importi a credito compensati	importi a credito compensati
					.000	.000	.000
					.000	.000	.000
					.000	.000	.000
					.000	.000	.000
					.000	.000	.000
					.000	.000	.000
TOTALE					.000	(C) .000	(D) .000

SALDO (C-D) .000

4 SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
TOTALE		(E)	.000	(F) .000

SALDO (E-F) .000

codice regione	codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
TOTALE		(G)	.000	(H) .000

SALDO (G-H) .000

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA — giorno mese anno — ESTREMI QUIETANZA — CONC. SERIE NUMERO

DATA — giorno mese anno — CODICE BANCA/POSTE — AZIENDA CAB

5 SALDO FINALE

+ .000

firma

Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario ☐ circolare

n.ro

tratto / emesso su cod. ABI CAB

MOD F 24

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO DI PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI

☐ VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

☐ DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO AL CONCESSIONARIO E/O ALLA TESORERIA COMPETENTE

1 CONTRIBUENTE

CONTO FISCALE — codice concessione — codice fiscale

DATI ANAGRAFICI — cognome, denominazione o ragione sociale — nome

data di nascita (giorno, mese, anno) — sesso (M o F) — comune (o Stato estero) di nascita — prov.

DOMICILIO FISCALE — comune — prov. — via e n. civico

2 SEZIONE ERARIO

	codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
RITENUTE ALLA FONTE	1 0 0 1		.000	
	1 0 4 0		.000	
			.000	
			.000	
			.000	
			.000	
IVA			.000	.000
			.000	.000
IMPOSTE DIRETTE			.000	.000
			.000	.000
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
	TOTALE		(A) .000	(B) .000

(+/-) SALDO (A-B) .000

3 SEZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (INPS)

codice sede	causale contributo	matricola INPS / codice INPS / filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa	a mm/aaaa	(+/-)	importo contributi dovuti o a credito	importi a debito versati	importi a credito compensati
						.000	.000	.000
						.000	.000	.000
						.000	.000	.000
						.000	.000	.000
						.000	.000	.000
						.000	.000	.000
				TOTALE		.000	(C) .000	(D) .000

(+/-) SALDO (C-D) .000

4 SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	periodo di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
	TOTALE		(E) .000	(F) .000
			.000	.000
			.000	.000
			.000	.000
	TOTALE		(G) .000	(H) .000

(+/-) SALDO (E-F) .000

(+/-) SALDO (G-H) .000

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

5 SALDO FINALE

+ .000

DATA (giorno, mese, anno)

ESTREMI QUIETANZA — CONC. SERIE NUMERO

DATA (giorno, mese, anno)

CODICE BANCA/POSTE — AZIENDA CAB

Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario ☐ circolare

n.ro

tratto / emesso su cod. ABI CAB

MOD F 24

2° COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AVVERTENZE

Il presente modello deve essere utilizzato dai titolari di partita IVA per il pagamento di:

imposte sui redditi e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

IVA dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;

IRAP;

addizionale regionale all'IRPEF;

contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, comprese le quote associative;

contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

saldo, dovuto per il 1997, del contributo al Servizio sanitario nazionale e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

interessi previsti in caso di pagamento rateale.

Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonché presso gli uffici postali abilitati. È possibile ripartire il pagamento delle somme dovute ad ogni singola scadenza effettuando più versamenti presso banche, concessionari o uffici postali diversi.

Il modello si compone di cinque sezioni. Il contribuente è tenuto a riportare in modo preciso tutti i dati richiesti nella sezione 1; in particolare, l'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale comporta l'applicazione della pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000, mentre, nel caso in cui il modello non contenga gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che esegue il versamento e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione. In caso di mancata o tardiva presentazione del modello, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non supera i cinque giorni lavorativi.

Nella colonna «importi a debito versati» delle varie sezioni del modello devono essere indicati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento, mentre nella colonna «periodo di riferimento» occorre indicare il periodo di riferimento nella forma anno o mese-anno o anno-anno; presso i concessionari, le banche e gli uffici postali abilitati è disponibile l'elenco completo di tali codici e causali, con l'indicazione della forma (AAAA o MMAAAA o AAAAAAAA) del periodo di riferimento di ognuno di essi e delle relative legende.

I soggetti ammessi a compensazione (dal 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA, dal 1999 le società di persone ed equiparate a fini fiscali e dal 2000 i soggetti IRPEG) possono indicare nella colonna «importi a credito compensati» delle sezioni 2 e 4, esclusivamente le eccedenze d'imposta indicate nella dichiarazione annuale come importi da compensare; non sono compensabili le ritenute alla fonte. I crediti da compensare vantati nei confronti dell'INPS, e risultanti dalle denunce contributive, devono essere indicati nella colonna «importi a credito compensati» della sezione 3. Nell'operare la compensazione, il contribuente è tenuto ad utilizzare gli importi a credito risultanti dalla dichiarazione in via prioritaria per compensare gli importi a debito che emergono dalla stessa dichiarazione. Per ogni credito utilizzato in compensazione occorre indicare: *a)* nella colonna «importi a credito compensati» l'ammontare del credito; *b)* nella colonna «periodo di riferimento» il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito; *c)* nella colonna «codice tributo» o «causale contributo» il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale è sorto il credito. L'importo massimo compensabile è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

Se un modello di pagamento non è sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve riempire e sottoscriverne degli altri.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla indicazione dei saldi delle sezioni 2, 3, 4 e 5; infatti, per i citati soggetti ammessi a compensazione, i saldi delle sezioni 2, 3 e 4 sono la risultante della somma algebrica delle colonne «importi a debito versati» e «importi a credito compensati», mentre quello della sezione 5 è pari alla somma algebrica dei saldi delle precedenti sezioni. Viceversa, i soggetti non ammessi a compensazione non devono compilare la colonna «importi a credito compensati» e devono indicare, come saldo di ogni sezione, il totale della colonna «importi a debito versati» della stessa sezione; per essi il saldo finale è uguale alla somma dei saldi delle singole sezioni.

Il saldo della sezione 5 non può essere negativo, né, in caso di compilazione di una sola sezione, può essere negativo il relativo saldo. Pertanto, il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza esclusivamente entro il limite che consenta l'azzeramento del saldo finale; l'eventuale eccedenza potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei versamenti da effettuare entro la data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva a quella da cui risulta il rimborso.

Il modello va compilato e presentato anche in caso di saldo finale uguale a zero.

Nel caso in cui il contribuente abbia esercitato nella dichiarazione la relativa opzione, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e del CSSN, fatta eccezione per quelle riferite agli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, vengono versate nel numero di rate mensili prescelto dal contribuente. La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto; le altre rate devono essere pagate entro il giorno 15 di ciascun mese di scadenza. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. L'importo da versare ad ogni scadenza è dato dalla somma dell'ammontare del capitale, diviso per il numero delle rate, e degli interessi, relativi alla singola rata, calcolati nella misura prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, maggiorata di un punto percentuale. Gli interessi devono essere versati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo e decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, che coincide con il termine di versamento della prima rata. Per la seconda rata gli interessi dovuti sono calcolati applicando all'ammontare della rata stessa un moltiplicatore pari ad un dodicesimo del tasso annuale previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 241/1997 (per il 1998 tale tasso è il 6%, per cui un dodicesimo è pari allo 0,50%); per ogni rata successiva gli interessi si ottengono aggiungendo al moltiplicatore della rata precedente un dodicesimo del tasso annuale. La misura del tasso d'interesse vigente negli anni successivi al 1998 sarà indicata presso gli sportelli delle banche, dei concessionari e degli uffici postali abilitati. In caso di rateazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, il contribuente, nella colonna «periodo di riferimento», deve indicare, prima del periodo stesso, il numero di rate prescelto.

Nel caso in cui intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, il contribuente, dopo aver operato la compensazione in un primo modello con un saldo finale pari a zero (nel quale devono essere indicati importi a debito per un ammontare uguale al totale degli importi a credito), deve ripartire nel numero di rate prescelto i residui importi a debito di ogni imposta e del CSSN, indicando nello stesso o in un secondo modello l'ammontare rateizzato di ognuno di questi importi e, a partire dalla seconda rata, anche quello dei relativi interessi.

Il pagamento può essere effettuato, oltre che in contanti, anche con gli altri sistemi di pagamento indicati dalla legge. In particolare, è ammessa l'utilizzazione di carte PagoBANCOMAT. Inoltre, presso le banche è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata; nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. Presso gli uffici postali abilitati è ammessa l'utilizzazione dei soli assegni su piazza; presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e di vaglia cambiari.

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 marzo 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 marzo 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.702 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1998, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi «CTZ-24» con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16 marzo 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 7 marzo 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 marzo 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 1998, entro le ore 13 del giorno 26 marzo 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 7 marzo 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 7 marzo 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 marzo 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 marzo 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A2683

DECRETO 24 marzo 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 marzo 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.702 miliardi;

Visti i propri decreti in data 4 e 19 dicembre 1997, 7 e 22 gennaio, 9 e 23 febbraio e 7 marzo 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi «CTZ-18» con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche di «CTZ-18», con decorrenza 15 dicembre 1997 e scadenza 15 giugno 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 4 dicembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, entro le ore 13 del giorno 26 marzo 1998.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, del citato decreto del 4 dicembre 1997, i prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 4 dicembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sedicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 4 dicembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 marzo 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 marzo 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A2684

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 marzo 1998.

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA SANITÀ, DEI LAVORI PUBBLICI, DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991;

Considerata la necessità di armonizzare le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Per quanto non indicato nell'allegato *A* del presente decreto di cui costituisce parte integrante, si fa riferimento alle definizioni di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2.

Strumentazione di misura

1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme

EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.

2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.

3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942:1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione devono essere registrati.

4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.

5. Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.

Art. 3.

Modalità di misura del rumore

1. I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono indicati nell'allegato *B* al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

2. I criteri e le modalità di misura del rumore stradale e ferroviario sono indicati nell'allegato *C* al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

3. Le modalità di presentazione dei risultati delle misure sono riportate nell'allegato *D* al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1998

p. *Il Ministro dell'ambiente*
CALZOLAIO

p. *Il Ministro della sanità*
BETTONI BRANDANI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

p. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
ALBERTINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO *A*

DEFINIZIONI

1. *Sorgente specifica:* sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

2. *Tempo a lungo termine (T_L):* rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

3. *Tempo di riferimento (T_R):* rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

4. *Tempo di osservazione (T_O):* è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

5. *Tempo di misura (T_M):* all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura *(T_M)* di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

6. *Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata «A»:* L_{AS}, L_{AF}, L_{AI}. Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata «A» L_{PA} secondo le costanti di tempo «slow» «fast», «impulse».

7. *Livelli dei valori massini di pressione sonora* L_{ASmax}, L_{AFmax}, L_{AImax}. Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva «A» e costanti di tempo «slow», «fast», «impulse».

8. *Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata* «A»: valore del livello di pressione sonora ponderata «A» di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

$$L_{Aeq,T} = 10\,log\left[\frac{1}{t_2 - t_1}\int_0^T \frac{p_A{}^2(t)}{p_0{}^2}dt\right] dB(A)$$

dove L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2; $p_A\ (t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata «A» del segnale acustico in Pascal *(Pa)*; $p_0 = 20\ \mu Pa$ è la pressione sonora di riferimento.

9. *Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo al tempo a lungo termine* TL ($L_{Aeq,TL}$): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo al tempo a lungo termine ($L_{Aeq,TL}$) può essere riferito:

a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo a tutto il tempo *TL*, espresso dalla relazione:

$$L_{Aeq,TL} = 10\,log\left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} 10^{0,1(L_{Aeq,T_R})_i}\right] dB(A)$$

essendo N i tempi di riferimento considerati;

b) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all'interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. ($L_{Aeq,TL}$) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla seguente relazione:

$$L_{Aeq,TL} = 10\,log\left[\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} 10^{0,1(L_{Aeq,T_R})_i}\right] dB(A)$$

dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell'i-esimo TR.

È il livello che si confronta con i limiti di attenzione.

10. *Livello sonoro di un singolo evento* L_{AE} (SEL): è dato dalla formula:

$$SEL = L_{AE} = 10\,log\left[\frac{1}{t_0}\int_{t_1}^{t_2} \frac{p_A{}^2\ (t)}{p_0{}^2}dt\right] dB(A)$$

dove

$t_2 - t_1$ è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento;

t_0 è la durata di riferimento *(1 s)*.

11. *Livello di rumore ambientale* (L_A): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a T_M;

2) nel caso di limiti assoluti è riferito a T_R.

12. *Livello di rumore residuo* (L_R): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

13. *Livello differenziale di rumore* (L_D): differenza tra il livello di rumore ambientale (L_A) e quello di rumore residuo (L_R):

$$L_D = (L_A - L_R)$$

14. *Livello di emissione:* è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», dovuto alla sorgente specifica. È il livello che si confronta con i limiti di emissione.

15. *Fattore correttivo (Ki):* è la correzione in $_{dB(A)}$ introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

per la presenza di componenti impulsive ...... $K_I = 3\ dB$

per la presenza di componenti tonali .... $K_T = 3\ dB$

per la presenza di componenti in bassa frequenza $K_B = 3\ dB$

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

16. *Presenza di rumore a tempo parziale:* esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in *Leq(A)* deve essere diminuito di 3 *dB(A)*; qualora sia inferiore a 15 minuti il *Leq(A)* deve essere diminuito di 5 *dB(A)*.

17. *Livello di rumore corretto* (L_c): è definito dalla relazione:

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

ALLEGATO *B*

NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE

1. Generalità.

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

2. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A» nel periodo di riferimento (L_{Aeq,T_R}):

$$T_R = \sum_{i=1}^{n} (T_o)_i$$

può essere eseguita:

a) per integrazione continua.

Il valore L_{Aeq,T_R} viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;

b) con tecnica di campionamento.

Il valore $L_{Aeq,TR}$ viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo agli intervalli del tempo di osservazione $(To)_i$. Il valore di $L_{Aeq,TR}$ è dato dalla relazione:

$$L_{Aeq,T_R} = 10\,log\left[\frac{1}{T_R}\sum_{i=1}^{n}(T_o)_i \cdot 10^{0,1 \cdot L_{Aeq,(T_0)_i}}\right] dB(A)$$

3. La metodologia di misura rileva valori di ($L_{Aeq,TR}$) rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.

4. Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.

5. Misure all'interno di ambienti abitativi.

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

6. Misure in esterno.

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

7. Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.

8. Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento:

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli L_{AImax} e L_{ASmax} per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

9. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo:

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

l'evento è ripetitivo;

la differenza tra L_{AImax} e L_{ASmax} è superiore a 6 dB;

la durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{AFmax} è inferiore a 1 s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello L_{af} effettuata durante il tempo di misura L_m.

$L_{Aeq,TR}$ viene incrementato di un fattore K_I così come definito al punto 15 dell'allegato *A*.

10. Riconoscimento di componenti tonali di rumore.

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5dB. Si applica il fattore di correzione KT come definito al punto 15 dell'allegato *A*, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a qualla più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266:1987.

11. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza:

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo K_T nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione K_B così come definita al punto 15 dell'allegato *A*, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

ALLEGATO *C*

1. Metodologia di misura del rumore ferroviario.

Le misure devono essere eseguite in condizioni di normale circolazione del traffico ferroviario e nelle condizioni meteorologiche di cui al punto 7 dell'allegato *B*. Il microfono, dotato di una cuffia antivento ed orientato verso la sorgente di rumore, deve essere posto a una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli sonori più elevati e ad una quota da terra pari a 4 m. Il misuratore di livello sonoro deve essere predisposto per l'acquisizione dei livelli di pressione sonora con costante di tempo «Fast» e consentire la determinazione dell'orario d'inizio, del valore del livello di esposizione sonora L_{AE} e del profilo temporale $L_{AF}(t)$ dei singoli transiti dei convogli. Per una coretta determinazione dei livelli di esposizione, occorre che i valori di L_{AFmax} siano almeno 10 dB(A) superiori al livello sonoro residuo. Il tempo di misura T_M deve essere non inferiore 24 h. La determinazione dei valori $L_{Aeq,TR}$ deve essere effettuata in base alla relazione seguente:

$$L_{Aeq,T_R} = 10 \,.\, log\sum_{i=1}^{n}(T_o)\, 10^{0.1(L_{AE})_i} - k$$

dove:

T_R è il periodo di riferimento diurno o notturno;

n è il numero di transiti avvenuti nel periodo TR;

k = 47.6 dB(A) nel periodo diurno (06-22) e k = 44.6 dB(A) nel periodo notturno (22-06).

Sulla base dell'orario in cui si è verificato l'evento e dall'esame dei profili temporali devono essere individuati gli eventi sonori non attribuibili al transito dei treni oppure caratterizzati da fenomeni accidentali. I valori di L_{AE} corrispondenti a transiti di convogli ferroviari invalidati da eventi eccezionali devono essere sostituiti dal valore medio aritmetico di L_{AE} calcolato su tutti i restanti transiti. Ai fini della validità del valore di $L_{Aeq,TR}$ il numero di transiti di convogli ferroviari invalidati da altri fenomeni rumorosi, non deve superare il 10% del numero di transiti n.

Qualora il rumore residuo non consenta la corretta determinazione dei valori di L_{AE} nel punto di misurazione, ovvero se il numero di transiti invalidati è superiore al 10% del numero totale *n*, si deve applicare una metodologia basata sulla misurazione in un punto di riferimento P_R posto in prossimità dell'infrastruttura ferroviaria e in condizioni di campo sonoro libero. Nel punto P_R le misurazioni devono avvenire su un tempo T_M non inferiore a 24 ore ed i valori di L_{AE} misurati in P_R devono essere correlati ai corrispondenti valori misurati nel punto di ricezione per almeno 10 transiti per ognuno dei binari presenti.

Per ciascun binario sarà determinata la media aritmetica delle differenze dei valori L_{AE} misurati in P_R e nel punto di ricezione.

Tale valor medio, per ottenere il corrispondente valore nel punto di ricezione, deve essere sottratto al valore L_{Aeq,T_R} determinato nel punto P_r.

Il livello equivalente continuo complessivo nel punto di ricezione si determina mediante la relazione:

$$L_{Aeq,T_R} = 10\,log\left[\frac{1}{T_R}\sum_{k=1}^{n} .\ 10^{0.1.(L_{Aeq,T_R})_k}\right] dB(A)$$

essendo *m* il numero di binari

2. Metodologia di misura del rumore stradale.

Essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di casualità o pseudocasualità, il monitoraggio del rumore da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana. In tale periodo deve essere rilevato il livello continuo equivalente ponderato A per ogni ora su tutto l'arco delle ventiquattro ore: dai singoli dati di livello continuo orario equivalente ponderato A ottenuti si calcola:

a) per ogni giorno della settimana i livelli equivalenti diurni e notturni;

b) i valori medi settimanali diurni e notturni.

Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli di rumore più elevati e la quota da terra del punto di misura deve essere pari a 4 m. In assenza di edifici il microfono deve essere posto in corrispondenza della posizione occupata dai recettori sensibili.

I valori di cui al punto *b)* devono essere confrontati con i livelli massimi di immissione stabiliti con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

ALLEGATO *D*

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;

b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;

c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione; e del certificato di verifica della taratura;

d) i livelli di rumore rilevati;

e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;

l) le conclusioni;

m) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;

n) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;

o) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

98A2679

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 gennaio 1998.

Provvedimento di ammissione e di decadenza di alcune aziende in materia di finanziamenti a progetti di ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano relativa alla gestione del F.S.R.A. stipulata in data 12 dicembre 1990, approvata e resa esecutiva con proprio decreto in data 15 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 1991;

Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47, e il decreto-legge 8 agosto 1994, così come modificato all'art. 15 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

Vista la deliberazione del 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994 sulle modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni sono assistiti da privilegio generale, nonché la deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi della legge n. 22/1987;

Viste le relazioni trasmesse dall'Istituto mobiliare italiano, relative ai progetti di ricerca di cooperazione internazionale presentati dalle aziende, nonché le pro-

poste formulate nella riunione del 19 dicembre 1997 dalla commissione tecnico-consultiva, ex art. 2, comma 2, della legge n. 22/1987;

Viste le disponibilità del F.S.R.A. per l'anno 1997 di cui al decreto ministeriale del 29 maggio 1997, n. 513, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1997, registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 140;

Considerato che le attività di ricerca discendono da progetti di cooperazione approvati nelle competenti sedi internazionali e devono essere sviluppate nel rispetto di programmi temporalmente concordati con i partners degli altri Paesi;

Ritenuto di assumere le determinazioni in merito ai progetti esaminati dalla commissione tecnico-consultiva nella predetta riunione del 19 dicembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La seguente azienda, impegnata nel progetto «EU 1522 "Manufuturing"» è ammessa agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

ZANUSSI ELETTROMECCANICA S.P.A. - Pordenone (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: «EU 1522 - Manufuturing - a self innovating extended factory for electromechanical products», (pratica IMI n. 60961/L.22).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 10.522 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a 21.044 milioni di lire.

Durata della ricerca: sei anni con inizio 1° luglio 1996.

Art. 2.

Viene dichiarata decaduta la seguente proposta di finanziamento:

FIAT AVIO S.P.A. - Torino.

Progetto: «EU 899 - Euroenviron Fed».

Pratica IMI: 58278.

Delibera MURST: 9 giugno 1995.

Motivazione: Il progetto, benché ammesso al finanziamento in data 9 giugno 1997, non è stato ancora avviato dalla proponente, mentre risulta ormai concluso in sede internazionale.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti, il 19 febbraio 1998
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 18

98A2678

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Farnese» a responsabilità limitata, in Pico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 febbraio 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Farnese» a responsabilità limitata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Farnese» a responsabilità limitata, con sede in Pico, costituita per rogito notaio Paolo Turchetta in data 2 aprile 1992, repertorio

n. 17978, registro società n. 4383 del tribunale di Cassino, BUSC n. 1500/259212, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 11 marzo 1998

Il direttore: NECCI

98A2686

DECRETO 18 marzo 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta delle medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato;

Decreta:

Le sottoelencate società cooperative edilizie;

1) società cooperativa edilizia «Habitat S.c.r.l.», con sede in Cerreto Sannita (Benevento), costituita il 4 febbraio 1988 con atto notaio dott. Sangiuolo Vito Antonio, repertorio n. 4775, registro società n. 3709, tribunale di Benevento, BUSC n. 1182/233028;

2) società cooperativa edilizia «Parco Verde S.c.r.l.», con sede in Montesarchio (Benevento), costituita il 15 febbraio 1991 con atto notaio dott. Triburio Catello, repertorio n. 24001, registro società n. 5108 tribunale di Benevento, BUSC n. 1365/255747, sono sciolte di diritto con la perdita della personalità giuridica ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore come previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore: MORANTE

98A2685

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 marzo 1998.

Elenco di norme armonizzate adottate ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto (2° gruppo).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n 205, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Visto l'art. 1, comma 2-*bis*, del sopracitato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate europee in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;

Visto il decreto 30 gennaio 1997, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di pubblicazione di un 1° gruppo di norme armonizzate;

Visto i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 384/3 del 18 dicembre 1997 e n. C 59/4 del 25 febbraio 1998;

Considerata la necessità di evidenziare le norme armonizzate europee con le rispettive norme italiane corrispondenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 11 giugno 1997, n 205, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto di cui alla direttiva 94/25/CE.

L'allegato 1, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco di un secondo gruppo dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1998

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO 1

NORME ARMONIZZATE RELATIVE ALLA DIRETTIVA 94/25/CE

Riferimenti	Anno di ratifica	Titolo delle norme	Norme italiane
EN ISO 11105	1997	Unità di piccole dimensioni - Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina	UNI EN ISO 11105 (1998)
EN ISO 10087	1990	Unità di piccole dimensioni - Identificazione dello scafo - Sistema di codificazione	UNI EN ISO 10087 (1997)
EN ISO 10240	1995	Unità di piccole dimensioni - Manuale del proprietario	UNI EN ISO 10240 (1997)
EN ISO 8665	1994	Unità di piccole dimensioni - Motori marini di propulsione e relativi impianti - Misurazioni di potenza e dichiarazioni	UNI EN ISO 8665 (1997)
EN ISO 11547	1994	Unità di piccole dimensioni - Dispositivo di protezione contro l'avviamento con asse in presa	UNI EN ISO 11547 (1997)
EN ISO 9097	1994	Unità di piccole dimensioni - Ventilatori elettrici	UNI EN ISO 9097 (1996)
EN ISO 7840	1995	Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile resistenti al fuoco	UNI EN ISO 7840 (1997)
EN ISO 8469	1995	Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile non resistenti al fuoco	UNI EN ISO 8469 (1997)
EN ISO 10592	1995	Unità di piccole dimensioni - Sistemi idraulici di governo	UNI EN ISO 10592 (1997)

Le norme UNI sono reperibili per consultazione e vendita presso l'UNI - Via Battistotti Sassi, 11/b - 20133 Milano.

98A2624

DECRETO 19 marzo 1998.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Stices, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 17 dicembre 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Stices, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è stato nominato commissario il dott. Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 3 settembre 1997 con il quale è stato approvato il programma redatto dal commissario ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 95/1979;

Vista l'autorizzazione rilasciata in data 30 dicembre 1997 con la quale il commissario è stato autorizzato a trasferire il ramo d'azienda della Stices S.p.a. a favore della società Ing. Castelli;

Vista l'istanza in data 5 febbraio 1998 con la quale il commissario, richiamata la predetta autorizzazione alla vendita, dichiara di provvedere alla stipula del relativo contratto di compravendita e chiede che venga disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, il quale prevede la revoca dell'esercizio d'impresa;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Stices citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 marzo 1998

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
CIAMPI

98A2619

DECRETO 19 marzo 1998.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Elitellina, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1997 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Elitellina, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è stato nominato commissario il dott. Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1997 con il quale è stato approvato il programma redatto dal commissario ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 95/1979;

Vista l'autorizzazione rilasciata in data 6 febbraio 1998 con la quale il commissario è stato autorizzato a trasferire il ramo d'azienda della Elitellina S.r.l. a favore della società Castelli ing. Leopoldo S.p.a.;

Vista l'istanza in data 11 febbraio 1998 con la quale il commissario, richiamata la predetta autorizzazione alla vendita, richiede conseguentemente che venga disposta la revoca dell'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, il quale prevede la revoca dell'esercizio d'impresa;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Elitellina citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 marzo 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A2620

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 2 marzo 1998.

Rettifica al decreto direttoriale 29 aprile 1997 recante il riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 19/A - discipline giuridiche ed economiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto direttoriale del 29 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 maggio 1997, concernente il riconoscimento dei titoli professionali del sig. Della Giustina Mauro Gianantonio ai fini dell'insegnamento nelle scuole italiane;

Visto l'estratto dell'atto di nascita dal quale risulta che il sopracitato Della Giustina Mauro Gianantonio è nato a Ougrée (Belgio) il 15 maggio 1951;

Vista la richiesta dell'interessato;

Decreta:

Nel dispositivo e nelle premesse del decreto direttoriale sopracitato 19 maggio 1997, ove indicato «Giannantonio», leggasi Gianantonio» e, ove indicato «Dugrée», leggasi «Ougrée».

Roma, 2 marzo 1998

Il direttore generale: RICEVUTO

98A2621

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 5 novembre 1997.

Determinazione delle modalità, dei termini e delle condizioni per la concessione e l'utilizzazione di mutui a favore di consorzi di bonifica e di irrigazione.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge n. 135 del 23 maggio 1997, in particolare l'art. 1, comma 3, che prevede interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione;

Ritenuto che per il finanziamento delle tipologie di opere ricadenti nell'ambito normativo del sopracitato art. 1 il Ministero delle politiche agricole, può autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio S.p.a. o con le altre banche di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in correlazione al limite d'impegno decennale di lire 80 miliardi previsto per l'anno 1998 con ammortamento a carico del bilancio dello Stato;

Tenuto conto che la stessa norma prevede l'emanazione di un provvedimento del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per stabilire le modalità, i termini e le condizioni che dovranno regolare la concessione, nonché l'utilizzazione dei mutui;

Ritenuto di dare esecuzione al provvedimento innanzi citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero per le politiche agricole può autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre mutui decennali, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 23 maggio 1997, n. 135, in ragione del limite d'impegno di lire 80 miliardi previsto per l'anno 1998 con ammortamento a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione degli interventi pubblici di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione, con l'osservanza dei criteri stabiliti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma è inizialmente riferita al 50 per cento dell'importo di ciascun progetto ammesso a finanziamento, con reintegro e definizione del costo dell'opera a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento degli appalti, alle medesime condizioni convenute con il primo contratto correlate al tasso vigente.

Art. 2.

1. I mutui, che possono essere concessi dal Meliorconsorzio S.p.a. o dalle altre banche di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono contratti alle seguenti condizioni, termini e modalità:

a) stipula dei mutui: i contratti di mutuo, che potranno riguardare anche singoli lotti di opere finanziati con la norma richiamata, saranno stipulati anche mediante scrittura privata debitamente registrata fra i consorzi di bonifica e di irrigazione concessionari e gli istituti di cui sopra in base alle comunicazioni dei provvvedimenti da emanarsi dal Ministero per le politiche agricole;

b) erogazione dei mutui: l'importo dei mutui sarà versato dagli istituti mutuanti in appositi conti correnti vincolati, intestati agli enti concessionari, che ne potranno disporre, previa autorizzazione di svincolo del Ministero per le politiche agricole, per le finalità previste dalla richiamata legge 23 maggio 1997, n. 135;

c) tasso di interesse: il tasso è stabilito in misura non superiore a quello determinato con decreto 21 dicembre 1994 del Ministro del tesoro per le operazioni di credito agevolato;

d) ammortamento: è stabilito nella durata di anni dieci con inizio dal 1° gennaio successivo alla data di stipula dei mutui.

Le rate di ammortamento, comprensive della quota capitale e degli interessi, saranno corrisposte semestralmente, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento.

Gli interessi di preammortamento verranno addebitati ai conti correnti vincolati di cui alla lettera *b)*;

e) interessi attivi: dalla data di entrata in ammortamento del mutuo sulle giacenze esistenti nel conto corrente vincolato verrà calcolato il tasso attivo pari al costo di provvista determinato con decreto 21 dicembre 1994 del Ministro del tesoro per le operazioni di credito agevolato, diminuito di un punto.

2. Le economie derivanti dalla realizzazione delle opere finanziate con ricorso ai mutui di cui al presente decreto possono essere utilizzate per l'esecuzione di ulteriori lotti delle medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1997

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 64

98A2622

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA 26 marzo 1998.

Revoca della somma di L. 56.062.400 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2249/FPC del 3 aprile 1992 concernente interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di novembre 1991 nei comuni di Forza d'Agrò e Scaletta Zanclea in provincia di Messina. (Ordinanza n. 2770).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2249/FPC del 3 aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 1992, con la quale è stata assegnata al Prefetto di Messina la somma di L. 830.800.000 per far fronte agli interventi di somma urgenza per il consolidamento del costone roccioso in località Batteria nel comune di Scaletta Zanclea, conseguenti al maltempo del novembre 1991;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 774.737.600 ed una conseguente somma residua di L. 56.062.400;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7596 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 56.062.400 assegnata al prefetto di Messina con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2249/FPC del 3 aprile 1992, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A2567

ORDINANZA 26 marzo 1998.

Revoca della somma di L. 6.039.945 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2355/UL del 5 gennaio 1994 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Butera in provincia di Caltanissetta. (Ordinanza n. 2771).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti:

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2355/UL del 5 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 1994, con la quale è stata assegnata alla regione siciliana - Ufficio del genio civile di Caltanissetta la somma di L. 1.000.000.000 per la realizzazione di interventi tesi all'eliminazione del pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità su via Regina Elena nel comune di Butera;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 993.960.055 ed una conseguente somma residua di L. 6.039.945;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 6.039.945 assegnata alla regione siciliana - Ufficio del genio civile di Caltanissetta con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2355/UL del 5 gennaio 1994, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A2568

ORDINANZA 26 marzo 1998.

Revoca della somma di L. 4.778.210 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2329/FPC del 5 agosto 1993 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. (Ordinanza n. 2772).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2329/FPC del 5 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 1993, con la quale è stato assegnato al comune di Montorio al Vomano un contributo di L. 800.000.000 per la realizzazione degli interventi tesi all'eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nella zona del centro storico del comune medesimo per il crollo della galleria del fosso della Conserva che lambisce diversi fabbricati e la chiesa di S. Rocco;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 795.221.790 ed una conseguente somma residua di L. 4.778.210;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 4.778.210 assegnata al comune di Montorio al Vomano con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2329/FPC del 5 agosto 1993, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A2569

ORDINANZA 26 marzo 1998.

Revoca della somma di L. 3.804.460 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2278/FPC del 10 giugno 1992 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Pioraco in provincia di Macerata. (Ordinanza n. 2773).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2278/FPC del 10 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, con la quale è stata assegnata al comune di Pioraco la somma di L. 500.000.000 per la realizzazione degli interventi urgenti per la protezione del centro urbano per caduta massi, tesi alla eliminazione del pericolo incombente;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 496.195.540 ed una conseguente somma residua di L. 3.804.460;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 3.804.460 assegnata al comune di Pioraco con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2278/FPC del 10 giugno 1992, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A2570

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 14 marzo 1998.

Lavori di collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi. Accelerazione delle procedure. (Ordinanza n. 95).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma commissariale di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 42, in data 20 maggio 1996, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo il secondo stralcio operativo 1995 del medesimo programma;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della regione stessa, su richiesta del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati;

Vista la propria ordinanza n. 52, in data 9 agosto 1996, con la quale è stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1995 del programma che in particolare prevede, tra l'altro, che gli interventi già previsti con finanziamento privato, vengano realizzati attraverso finanziamento pubblico mediante il ricorso a mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti;

Atteso che tra le opere previste dal programma commissariale sono ricompresi anche i lavori «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi»;

Atteso che, su richiesta dell'ente autonomo del Flumendosa, con ordinanza del sub-commissario governativo n. 61 del 29 agosto 1996 è stata autorizzata la deroga al disposto di cui al comma 1), lettera *b)* dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di ridurre i tempi necessari per l'attuazione dell'intervento, nella parte che prevede che possa essere oggetto del contratto d'appalto l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori pubblici qualora sia prevalente la componente impiantistica e tecnologica, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro o scavi archeologici;

Vista la deliberazione n. 24/65 del 10 giugno 1997 con la quale la giunta regionale, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, ha assunto la determinazione di:

a) autorizzare l'assessore dei lavori pubblici ad assumere l'impegno irrevocabile ad erogare direttamente alla Cassa depositi e prestiti le rate di preammortamento ed ammortamento relative ai mutui contratti dalla regione per la realizzazione, fra gli altri, del seguente intervento: Progetto obiettivo n. 2/S1 «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi» importo L. 100.979.993.914 - Ente autonomo del Flumendosa.

b) di dare mandato all'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio di perfezionare, una volta ottenuto l'assenso di competenza, la stipula dei contratti di mutuo con la Cassa depositi e prestiti;

c) di dare mandato all'assessorato dei lavori pubblici di adottare gli atti di indirizzo e coordinamento nei confronti dell'ente autonomo del Flumendosa per quanto attiene agli aspetti finanziari delle opere da realizzare, accertando, prima dell'adozione dei provvedimenti di concessione di esecuzione delle opere, l'avvenuta assunzione da parte dell'Ente dell'obbligo di iscrizione nei propri bilanci annuali e pluriennali delle somme occorrenti alla restituzione alla regione, con il gettito tariffario, delle rate di preammortamento ed ammortamento da questa corrisposte all'istituto mutuante.

Vista la propria ordinanza n. 77 del 23 giugno 1997 con la quale ha provveduto:

alla variazione del programma commissariale di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

all'approvazione del progetto dell'intervento denominato: «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi» per l'importo di lire 110 miliardi;

alla formale richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti fino alla concorrenza dell'importo del progetto stesso pari a L. 110.000.000.000;

all'individuazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento;

all'individuazione dell'ente autonomo del Flumendosa quale ente attuatore dell'intervento stesso, su atto di concessione dell'assessorato dei lavori pubblici;

alla designazione dei due enti quali strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/95, art. 5;

alla nomina dell'assessore regionale dei lavori pubblici e dell'ente autonomo del Flumendosa, rispettivamente sub-commissari, rispettivamente per la realizzazione e per l'attuazione dell'intervento predetto;

Vista la nota n. 291/E.I., in data 24 giugno 1997 dell'assessore regionale dei lavori pubblici, nella sua qualità di sub-commissario governativo pro-tempore, con la quale l'assessorato regionale dei lavori pubblici e l'ente autonomo del Flumendosa sono stati invitati ad assumere tutti gli adempimenti propedeutici alla realizzazione dell'intervento stesso al fine di accelerarne al massimo l'avvio;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, anche nella sua qualità di sub-commissario governativo per la realizzazione dell'intervento predetto, con decreto 577/D.A. del 4 luglio 1997, in attuazione della predetta ordinanza commissariale n. 77 del 23 giugno 1997 sopracitata, e in relazione alla nota commissariale n. 291/E.I. del 24 giugno 1997, ha dato disposizione all'ente autonomo del Flumendosa:

di avviare le procedure di appalto (esclusa la fase dell'aggiudicazione definitiva) delle opere comprese nel progetto definitivo dei lavori di «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi» dell'importo complessivo di lire 110 miliardi così come approvato dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna con la citata ordinanza n. 77 del 23 giugno 1997;

di procedere all'appalto delle opere di cui sopra con il sistema indicato nel comma 1), lettera *b),* dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni (contratto a titolo oneroso avente come oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori) giusta autorizzazione del commissario governativo rilasciata con ordinanza n. 61 del 29 agosto 1996;

di procedere alla successiva aggiudicazione dei lavori alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte dello stesso ente dell'obbligo di iscrizione nei propri bilanci annuali e pluriennali, a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in esercizio della infrastruttura oggetto della concessione, delle somme, determinate con la metodologia approvata dalla giunta regionale con la deliberazione n. 24/65 del 10 giugno 1997 (tab. B e B1), occorrenti alla restituzione alla regione, con il gettito tariffario, delle rate di preammortamento ed ammortamento da questa corrisposte all'istituto mutuante;

b) avvenuta formalizzazione, da parte dell'assessorato dei lavori pubblici, del decreto di concessione dei lavori da disporsi sulla base dell'avvenuta variazione dell'iscrizione (cap. 08173), dall'esercizio 1998 all'esercizio 1997, della pertinente dotazione finanziaria, variazione in corso da parte dell'assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio;

Atteso che, come preannunciata, la variazione di bilancio per l'iscrizione sul capitolo 08173 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, esercizio 1997 dello stanziamento previsto nell'esercizio 1998 non è intervenuta;

Atteso altresì, che con legge regionale 17 ottobre 1997, n. 30, art. 1 è stato disposto che l'iscrizione in conto del predetto capitolo 08173 deve essere effettuata in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del correlativo capitolo 51015 dello stato di previsione delle entrate delle somme derivanti dalla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12 più sopra richiamata;

Atteso pertanto che, sino alla effettiva contrazione del mutuo da parte della regione con la Cassa depositi e prestiti o sino all'approvazione di disposizione normativa che svincoli lo stanziamento, necessario alla realizzazione dell'opera di che trattasi, dall'accertamento dell'entrata derivante dall'effettiva erogazione del mutuo stesso, non sono disponibili sul sopracitato capitolo 08173 le risorse finanziarie necessarie all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'attuazione dell'intervento stesso;

Vista la deliberazione n. 40/21 del 17 ottobre 1997 con la quale la giunta regionale ha assunto la determinazione di aggiornare l'importo dell'intervento in parola ai fini della contrazione del mutuo in parola presso la Cassa depositi e prestiti, da lire 100 miliardi a lire 110 miliardi, fermo restando quant'altro disposto con la citata delibera 24/65 del 10 giugno 1996;

Vista la nota dell'assessore dei lavori pubblici n. 17375 del 25 novembre 1997 con la quale in riscontro alla nota dell'E.A.F. n. 100067 del 4 novembre 1997, con cui è stato comunicato l'adempimento della condizione di cui all'art. 3, lettera *b),* del decreto soprarichiamato n. 577/D.A. del 4 luglio 1998, è stato significato che alla formalizzazione del provvedimento di concessione dei lavori potrà procedersi solo successivamente all'intervenuta variazione dell'iscrizione del competente capitolo di bilancio regionale - rubrica LL.PP. - (08173) della pertinente dotazione finanziaria (es. 1997);

Atteso che l'E.A.F. ha avviato e concluso le procedure di appalto dell'opera in argomento con aggiudicazione provvisoria ad un raggruppamento di imprese, dandone comunicazione all'assessorato regionale dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1997;

Atteso che, nella medesima nota del 25 novembre 1997, veniva evidenziata all'assessorato regionale della programmazione e bilancio l'urgenza di assicurare, mediante l'espletamento degli adempimenti necessari a consentire l'iscrizione predetta, l'avvio delle rilevanti opere da finanziare ai sensi della legge 2 aprile 1997, n. 12;

Atteso che, sino alla data di adozione della presente ordinanza, nelle more di approvazione del bilancio della regione Sardegna, tuttora in corso di esame da parte del consiglio regionale, non è ancora intervenuta l'iscrizione in bilancio, sul competente capitolo di spesa, dello stato previsione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici della pertinente dotazione finanziaria;

Atteso pertanto che, alle dette condizioni, l'assessorato regionale dei lavori pubblici, non può procedere all'adozione del competente atto di concessione all'E.A.F. e che, conseguentemente, quest'ultimo non può procedere all'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera in parola;

Atteso che il finanziamento dell'opera stessa e comunque garantito dalle disposizioni statali e regionali sopra indicate mediante la contrazione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti;

Atteso che, inoltre nella legge finanziaria della regione, per l'esercizio finanziario 1998, in corso di approvazione da parte del consiglio regionale, è stata inserita una norma che autorizza l'anticipazione, da parte della regione, dei fondi necessari alla realizzazione degli interventi commissariali nelle more di perfezionamento dei mutui presso la Cassa depositi e prestiti;

Atteso che l'opera di che trattasi è di massima rilevanza ai fini del superamento dello stato di emergenza idrica, in quanto consente un rilevantissimo risparmio di risorsa vettoriata dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi;

Atteso che l'E.A.F., con nota prot. n. 2361 del 13 marzo 1998 ha segnalato che in data 12 marzo 1998 è stata accertata la presenza, nella rete idrica di Cagliari e dell'hinterland, di idrocarburi derivanti dall'acqua vettoriata dal Rio Mannu di Monastir;

Atteso che tale inconveniente è stato causato dal ribaltamento accidentale di un'autocisterna di gasolio in un corso d'acqua minore lungo la s.s. n. 128 al bivio di Pimentel;

Atteso che la realizzazione della condotta di collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi ha come effetto positivo indotto non solo il risparmio di risorsa idrica vettoriata ma anche la conservazione della qualità presente nel serbatoio di provenienza in quanto vengono eliminate le attuali vie di trasporto a pelo libero;

Attesa quindi, anche per tale motivo, la necessità di accelerare al massimo la realizzazione dell'opera stessa;

Atteso che, essendo stato effettuato dall'E.A.F. un appalto integrato ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)*, della legge 109/1994, e successive modifiche, prima dell'inizio dei lavori necessita che sia effettuata dall'impresa aggiudicataria la progettazione esecutiva dell'opera in parola;

Vista la nota dell'ente autonomo del Flumendosa n. 1968 del 3 marzo 1998 indirizzata all'assessorato regionale dei lavori pubblici ed al commissario governativo con la quale, data l'estrema urgenza dell'opera da realizzarsi ed i tempi preliminari alla consegna dei lavori necessari alla predisposizione del progetto esecutivo da parte dell'impresa aggiudicataria, si propone che l'Ente sia autorizzato a deliberare:

a) l'aggiudicazione definitiva dell'appalto al raggruppamento individuato, condizionata alla effettiva disponibilità della risorsa finanziaria ed alla formalizzazione del decreto di concessione dei lavori;

b) l'ordine al raggruppamento di imprese, di procedere alla progettazione esecutiva entro i termini stabiliti dal disciplinare tecnico prestazionale;

Atteso che, con la medesima, nota l'E.A.F. fa presente che gli oneri della sola fase di progettazione, calcolati sulla base della vigente tariffa ingegneri ed architetti, ammontano a circa L. 1.060.000.000 più IVA;

Atteso che, al fine di rendere praticabile tale soluzione necessita che l'ordine di cui alla lettera *a)* della proposta sia garantito, sino all'iscrizione, nel competente capitolo del bilancio regionale, della somma occorrente alla realizzazione dell'opera stessa, da una copertura finanziaria per un importo di L. 1.060.000.000 + IVA pari a L. 1.272.000.000 complessive;

Atteso che la copertura finanziaria di tale importo può essere garantito provvisoriamente sui fondi a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, non ancora impegnati per la realizzazione degli altri lavori in corso di esecuzione;

Ordina con effetto immediato:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, l'assessore regionale dei lavori pubblici, anche nella sua qualità di sub-commissario governativo per la realizzazione dell'intervento denominato: «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi», nelle more dell'iscrizione sul capitolo 08173 dello stato di previsione della spesa del bilancio della regione - Assessorato dei lavori pubblici, dello stanziamento della somma necessaria alla realizzazione dell'intervento stesso, provvederà ad impartire all'ente autonomo del Flumendosa, quale ente realizzatore dell'intervento stesso, le disposizioni necessarie affinché lo stesso deliberi:

a) l'aggiudicazione definitiva dell'appalto al raggruppamento individuato, condizionata alla effettiva disponibilità della risorsa finanziaria ed alla formalizzazione del decreto di concessione dei lavori;

b) l'ordine al raggruppamento di imprese, di procedere alla progettazione esecutiva entro i termini stabiliti dal disciplinare tecnico prestazionale;

Art. 2.

A copertura finanziaria provvisoria delle spese di progettazione di cui al precedente articolo 1, lettera *b)*, sino all'importo massimo di L. 1.272.000.000, è autorizzato sul bilancio n. 5 della contabilità speciale 1690/3 approvato con atto di determinazione commissariale n. 79 del 15 dicembre 1997, intestata al presidente della giunta regionale - Emergenza idrica, il seguente impegno di spesa:

stato di previsione della spesa:

capitolo 01.00 L. 1.272.000.000.

Art. 3.

L'iscrizione nel competente capitolo di bilancio della regione (08173) dello stanziamento relativo all'intervento di cui alla presente ordinanza determinerà l'automatico disimpegno della somma di cui al precedente art. 2, che verrà formalizzato con atto di determinazione del sub-commissario governativo per la gestione della contabilità speciale 1690/03.

Art. 4.

Ove si renda necessaria l'erogazione di somme a valere sull'impegno di cui al precedente art. 2, la stessa verrà effettuata dal sub-commissario governativo per la gestione della contabilità speciale 1690/03, sulla base di formale richiesta motivata dell'assessore regionale dei lavori pubblici cui compete l'accertamento della regolarità degli atti di spesa effettuati dall'E.A.F., ente attuatore dell'intervento. In tal caso a garanzia del rientro delle somme in tal modo erogate, nella contabilità speciale 1690/03, da effettuarsi a cura dell'ente autonomo del Flumendosa, a seguito della disponibilità dei fondi sullo stato di previsione della spesa del bilancio regionale, importi pari alle somme erogate verranno, all'atto delle eventuali erogazioni, vincolati a carico degli stanziamenti disponibili sui capitoli 01.01 e 01.02 del bilancio della contabilità speciale 1690/3 medesima, già impegnati a favore delle sottoindicate sottocontabilità speciali intestate all'ente autonomo del Flumendosa per la realizzazione degli interventi:

S. Contabilità speciale n. 1701/8 - Cod. 3/s2 - Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi;

S. Contabilità speciale n. 1702/0 - Cod. 4/s3 - Riassetto funzionale ripartitore sud-est Flumendosa-Campidano.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il commissario governativo: PALOMBA

98A2687

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 2 marzo 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio deceto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995 contenente la nuova tabella XLV/2, recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il proprio decreto rettorale del 24 gennaio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1997, relativo all'adeguamento della scuola di specializzazione in patologia clinica al predetto decreto ministeriale;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997;

Vista la deliberazione della facoltà di medicina e chirurgia, seduta del 2 luglio 1997, con la quale la stessa constata il proprio errore materiale nella formulazione dell'art. 414 del predetto decreto rettorale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Articolo unico

L'attuale art. 414 del decreto rettorale del 24 gennaio 1997, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1997, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 414.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore: CUZZOCREA

98A2688

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 7 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 1995 con il quale è stata inserita nell'ordinamento didattico universitario la tab. XLV/2 relativa alle scuole di specializzazione del settore sanitario e sono stati approvati gli ordinamenti di alcune delle scuole di cui al decreto dello stesso Ministro 30 ottobre 1993 emanato di concerto con il Ministro della sanità, in accordo con l'art. 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, con il quale, ad integrazione della tab. XLV/2, è stato approvato fra l'altro l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;

Visti gli atti con i quali le autorità accademiche dell'Università di Milano hanno deliberato il recepimento del nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;

Preso atto che il Consiglio universitario nazionale, nella riunione del 23 ottobre 1997, ha espresso parere favorevole al riordino della scuola sopra citata;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo XVII «scuole di specializzazione», gli articoli da 489 a 496, relativi alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 969 che, per effetto della modifica disposta all'art. 1 del presente decreto, diventa art. 961 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli riguardanti la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

Art. 962. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 963. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della dermatovenereologia, comprese la cosmetica, la dermatologia tropicale e la dermatologia allergologica e professionale.

Art. 964. — La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 965. — Il corso ha la durata di quattro armi.

Art. 966. — Sede amministrativa della scuola è l'istituto di scienze dermatologiche.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 967. — Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative di cui al predetto art. 966, è determinato in 10 per ciascun anno di corso, per un totale di 40 specializzandi.

Tabella A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A - *Area propedeutica e di fisiopatologia cutanea.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, genetica della pelle e dei suoi annessi, di oncologia, di immunologia, nonché le conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano l'insorgenza delle malattie della pelle e degli annessi cutanei.

Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree.

B - *Area laboratorio e diagnostica dermatologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche di fisiologia, biochimica, nonché le tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica applicati alla dermatologia e venereologia, comprese la citopatologia, l'istopatologia, l'immunopatologia, la diagnostica ultrastrutturale, la diagnostica per immagini, la microbiologia e micologia dermatologiche e la statistica medica.

Settori: E06A Fisiologia umana, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radiote-rapia.

C - *Area dermatologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione e per la diagnosi e terapia, compresa quella chirurgica e fisioterapica, delle malattie cutanee e della dermatologia pediatrica, delle malattie immunologiche con prevalente estrinsecazione cutanea, delle malattie neoplastiche cutanee. Lo specializzando deve inoltre saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica, F01X Statistica medica, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08B Chirurgia plastica, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22B Medicina legale.

D - *Area dermatologia allergologica e professionale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie cutanee di natura allergica e professionale ed ambientale.

Settori: 01X Statistica medica, F17X Malattie cutanee e veneree.

E - *Area venereologia e malattie sessualmente trasmesse.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione dell'epidemiologia, la prevenzione, la legislazione, la diagnosi e la terapia, compresa quella fisica delle malattie trasmissibili per via sessuale compresa l'AIDS.

Settori: F04A Patologia generale, F17X Malattie cutanee e veneree, F22A Igiene generale ed applicata.

F - *Area dermatologia cosmetologica ed estetica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche relative alle valutazioni strumentali dei parametri fisiologici della cute, ai test funzionali nonché alla diagnosi e terapia degli inestetismi cutanei, all'etica professionale e alla legislazione sanitaria.

Settori: E07X Farmacologia, E08X Biologia farmaceutica, F17X Malattie cutanee e veneree, F22B Medicina legale.

G - *Area dermatologia tropicale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le principali conoscenze teoriche e tecniche per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche tropicali, comprese quelle insorte su cute caucasica e le malattie dermatologiche cosmopolite insorte su cute nera.

Settori: F01X Statistica medica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree, F22A Igiene.

H - *Area dermatologia chirurgica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi e la terapia delle malattie dermatologiche suscettibili di trattamento chirurgico.

Settori: E07X Farmacologia, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radiote-rapia.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 40 biopsie cutanee;

2) aver eseguito personalmente e/o valutato almeno:

100 esami microscopici e colturali di materiale biologico;

30 esami sierologici per le MIS;

30 esami istologici e immunopatologici;

10 test di dermatologia cosmetologica (phmetria, sebmetria, elastometria, tricogramma, ecc.);

50 test cutanei.

3) aver seguito personalmente almeno 400 casi di dermopatie di cui:

50 casi di dermatologia allergologica;

50 casi di MTS;

50 casi di dermatologia oncologica;

30 casi di dermatologia pediatrica;

partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici.

4) aver partecipato come osservatore o aver eseguito personalmente sotto supervisore almeno:

80 interventi di chirurgia dermatologica;

100 trattamenti di terapia fisica (crioterapia, fototerapia, diatermocoagulazione, trattamenti LASER);

20 trattamenti iniettivi intralesionali.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi e il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 gennaio 1998

p. *Il rettore:* DECLEVA

98A2600

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 17 febbraio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Udine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale del 12 gennaio 1994;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 10, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale del 26 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1996, n. 294 che ha modificato l'ordinamento didattico della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Udine istituendo il corso di laurea in «lettere»;

Visto il decreto del M.U.R.S.T. del 5 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1997, n. 74 con il quale è stato rettificato l'ordinamento didattico del corso di laurea in «lettere» di cui alla tabella didattica XII;

Viste le proposte di modifica dello statuto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà del 18 aprile 1996 e del 29 aprile 1997;

consiglio di amministrazione del 27 giugno 1996 e del 24 luglio 1997;

senato accademico del 10 luglio 1996 e del 9 luglio 1997;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997, prot. n. 2079, di attuazione dell'art. 17, comma 95, e seguenti, della legge n. 127/1997;

Preso atto che il regolamento didattico di Ateneo, approvato dal senato accademico in data 10 luglio 1997, è in corso di approvazione da parte del competente Ministero;

Visti i pareri favorevoli del M.U.R.S.T. espressi con note del 29 ottobre 1997 e del 30 ottobre 1997, prott. nn. 2328/539/Ufficio I;

Ritenuto opportuno revocare il decreto rettorale n. 1126 del 18 dicembre 1997;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 298) è modificato come segue:

Articolo unico

L' art. 43 viene modificato relativamente alle discipline caratterizzanti il corso di laurea in «conservazione dei beni culturali» ed, inoltre, viene inserito l'art. 44 relativo al corso di laurea in «lettere» con conseguente scorrimento della numerazione successiva:

TITOLO VI

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Capo I

CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 43.

Corso di laurea in conservazione dei beni culturali

L03C Archeologia cristiana, epigrafia ed antichità cristiane;

M13X Bibliografia e biblioteconomia, bibliografia e biblioteconomia I;

M13X Bibliografia e biblioteconomia, bibliografia e biblioteconomia III;

M13X Bibliografia e biblioteconomia, bibliografia e biblioteconomia II;

L25B Storia dell'arte moderna, iconografia e iconologia;

L25D Museologia e critica artistica e del restauro, museologia;

L02C Numismatica, numismatica;

L01A Preistoria e protostoria, protostoria europea;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi, sociologia dell'arte e della letteratura;

H12X Storia dell'architettura, storia delle tecniche architettoniche;

H13X Restauro, caratteri costruttivi dell'edilizia storica;

L26B Cinema e fotografia, storia e critica del cinema;

L25B Storia dell'arte moderna, storia del disegno, dell'incisione e della grafica;

M03C Storia del cristianesimo antico e medievale, storia del cristianesimo;

L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea, storia della musica moderna e contemporanea;

L25B Storia dell'arte moderna, storia dell'arte moderna IV;

L05C Archeologia e storia dell'arte musulmana, storia dell'arte musulmana;

L25A Storia dell'arte medievale, storia dell'arte medievale II;

L25B Storia dell'arte moderna, storia dell'arte moderna I;

L25B Storia dell'arte moderna, storia dell'arte moderna II;

L25B Storia dell'arte moderna, storia dell'arte moderna III;

M08E Storia della scienza, storia della scienza;

L25B Storia dell'arte moderna, storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

L25D Museologia e critica artistica e del restauro, letteratura artistica;

M13X Bibliografia e biblioteconomia, teoria e tecniche della catalogazione e classificazione.

Capo II

CORSO DI LAUREA IN LETTERE

Art. 44.

Istituzione, afferenza e accesso

1. Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Udine è istituito il corso di laurea in lettere.

2. Il corso di laurea in lettere afferisce alla facoltà di lettere e filosofia. La facoltà conferisce il seguente titolo di studio: laurea in lettere.

3. L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 45.

Finalità del corso di laurea

1. Il corso di laurea in lettere ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le capacità critiche necessarie così per ogni attività professionale che richieda attitudini e competenze di ambito letterario, come per la ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 46, con particolare riferimento agli studi letterari e umanistici propri della tradizione culturale italiana ed europea.

Art. 46.

Aree disciplinari caratterizzanti

1. Sono caratterizzanti del corso di laurea in lettere le seguenti aree disciplinari:

1) area delle scienze letterarie;

2) area delle scienze filologiche;

3) area delle scienze glottologiche e linguistiche;

4) area delle scienze storiche;

5) area delle scienze archeologiche;

6) area delle scienze storico-artistiche;

7) area delle scienze antropologiche e geografiche;

8) area delle scienze musicologiche e dello spettacolo;

9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche.

2. Altre aree disciplinari caratterizzanti possono essere indicate dai singoli corsi di laurea, in relazione con i loro peculiari interessi culturali, didattici, scientifici.

3. Ai fini della formazione dei percorsi didattici, di cui all'art. 51, comma 3, i settori scientifico-disciplinari, come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994, n. 184; supplemento ordinario n. 112), vengono collocati dal corso di laurea nelle aree disciplinari caratterizzanti. Ogni settore scientifico-disciplinare puo far parte di una sola area disciplinare caratterizzante.

Art. 47.

Durata e articolazione del corso di laurea

1. Il corso di laurea in lettere dura 4 anni e comprende da un minimo di 21 a un massimo di 23 annualità di insegnamento.

2. Il corso di laurea è articolato in due indirizzi:

A) classico;

B) moderno.

Art. 48.

Organizzazione degli studi

1. Il consiglio di corso di laurea può stabilire la distribuzione delle discipline sui 4 anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticità e le modalità delle prove scritte previste dal curricolo didattico (art. 51), come di ogni altro accertamento del profitto, che sia ritenuto opportuno.

2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente può essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studio seguito.

Art. 49.

Affinità e riconoscimenti

1. Il corso di laurea in lettere è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonché della istituenda facoltà di scienze della formazione.

2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quello del corso di laurea in Lettere, i consigli degli organi competenti valutano l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 50.

Manifesto degli studi

1. Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà provvede a disciplinare, per quanto di loro interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indica inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio, ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Art. 51.

Curricolo didattico

1. Sono insegnamenti istituzionali comuni:

1) letteratura italiana (L12A)*;

2) letteratura latina (L07A)**;

3) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L09A - Glottologia e linguistica; L11A - Linguistica italiana;

4) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L16A - Lingua e letteratura francese; L17A - Lingua e letteratura spagnola; L18A - Lingua e letteratura inglese; L19A - Lingua e letteratura tedesca; L21B - Lingue e letterature slavo-orientali. Con riferimento a peculiari esigenze e interessi culturali, le sedi possono scegliere altra «lingua e letteratura» appartenente alla tradizione culturale europea;

5) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M06A - Geografia; M06B - Geografia economico-politica.

2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo:

A. *Indirizzo classico:*

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L06C - Letteratura greca; L06D - Civiltà bizantina; L07B - Letteratura latina medievale e umanistica; L08A - Filologia classica; L08B - Letteratura cristiana antica; L12E - Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la letteratura greca***;

---

* L'esame orale è integrato da una prova scritta.

** L'esame orale è integrato da una prova scritta di conoscenza linguistica. Tale prova è obbligatoria per l'indirizzo classico e consigliata per l'indirizzo moderno.

*** L'esame orale può essere integrato da forme di accertamento scritto di conoscenza linguistica.

8) storia greca (L02A);

9) storia romana (L02B);

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03B - Archeologia classica; L03C - Archeologia cristiana; L03D - Archeologia medievale; L04X - Topografia antica;

11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A - Filosofia teoretica; M07C - Filosofia morale; M07D - Estetica; M07E - Filosofia del linguaggio; M08A - Storia della filosofia; M08B - Storia della filosofia antica; M08C - Storia della filosofia medievale; M08D - Storia della filosofia arabo-islamica.

B. *Indirizzo moderno:*

6-7) due discipline a scelta fra quelle dei settori L07B - Letteratura latina medievale e umanistica; L10A - Filologia romanza; L11B - Filologia italiana; L12D - Letterature comparate; L12E - Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Fra le due discipline è compresa necessariamente la filologia romanza;

8-9) due discipline a scelta fra quelle dei settori M01X - Storia medievale; M02A - Storia moderna; M04X - Storia contemporanea. Fra le due discipline è compresa necessariamente la storia medievale, oppure la storia moderna, oppure la storia contemporanea;

10) una disciplina a scelta fra quelle dei settori L03D - Archeologia medievale; L25A - Storia dell'arte medievale; L25B - Storia dell'arte moderna; L25C - Storia dell'arte contemporanea;

11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A - Filosofia teoretica; M07C - Filosofia morale; M07D - Estetica; M07E - Filosofia del linguaggio; M08A - Storia della filosofia; M08C - Storia della filosofia medievale; M08D - Storia della filosofia arabo-islamica.

3. Insegnamenti opzionali: le rimanenti annualità (da un minimo di 10 a un massimo di 12) sono da utilizzare in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea, anche per le opportune biennalizzazioni e/o triennalizzazioni di insegnamenti; due di tali annualità possono essere scelte liberamente dallo studente.

Fra le discipline scelte sono necessariamente rappresentate almeno 3 delle aree disciplinari di cui all'art. 46, comma 1. La scelta è effettuata, comunque, in modo da garantire l'organicità culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio.

4. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal corso di laurea.

Art. 52.

Norme transitorie

1. Una volta che il presente ordinamento sia recepito dalla facoltà, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento.

2. La facoltà è tenuta a stabilire le modalità per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti iscritti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potrà essere esercitata entro 4 anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 17 febbraio 1998

Il rettore: STRASSOLDO

98A2601

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 5 marzo 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Vedute le deliberazioni adottate nella riunione del 24 settembre 1997, approvate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 19 dicembre 1997, con le quali il consiglio della facoltà di scienze ha proposto la modifica degli articoli 5, 11 e 12 dell'ordinamento didattico della facoltà stessa;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1996;

Veduto il decreto rettorale 10 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1997, relativo all'adeguamento dell'ordinamento didattico della facoltà di scienze politiche al decreto ministeriale 4 novembre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto di deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, protocollo n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificato nel senso che l'ordinamento didattico della facoltà di scienze politiche è modificato come segue:

Art. 5.

M02X Storia moderna - sostituire con: M02A Storia moderna.

Art. 11.

Nel settore disciplinare Q05A, dopo la disciplina Sociologia dei gruppi aggiungere Sociologia.

Art. 12.

Il secondo comma è così integrato: dopo «Il tema della dissertazione è scelto dallo studente di concerto con uno dei professori titolari aggiungere: «o con un ricercatore confermato ...».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 5 marzo 1998

Il rettore: Bo

98A2602

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 3 marzo 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, ed in particolare gli articoli 19, 36, 49 e 51;

Vista la delibera del senato accademico in data 18 novembre 1997, n. 31, con la quale sono state approvate le proposte di modifica allo statuto dell'Università;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data 26 novembre 1997, n. 741, con la quale è stato espresso parere favorevole alle modifiche sopracitate;

Vista la rettorale prot. n. 02/12 dell'8 gennaio 1998 con la quale le suddette proposte di modifica allo statuto sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 168/1989, ai fini dell'esercizio del controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 febbraio 1998, assunta al protocollo in data 18 febbraio 1998, n. 007065, con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche di statuto di cui sopra;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione delle modifiche in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo statuto dell'Università degli studi di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, sono apportate le seguenti modifiche.

Art. 2.

1. All'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

comma 1, lett. *n)* viene aggiunta la seguente frase: «Qualora la deliberazione del senato accademico richieda il parere del consiglio di amministrazione, per gli aspetti di competenza di questo organo, tale parere è espresso successivamente ad una delibera preliminare del senato, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del consiglio di amministrazione».

2. All'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

comma 1 lettera *c)*, la dizione «il regolamento per le attività amministrative finanziarie e contabili» è sostituita dalla seguente: «il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità».

comma 1 lettera *g)*, dopo «economica e patrimoniale dell'Universita» sono aggiunte di seguito le seguenti parole; «secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità»;

al comma 1 lettera *l)*, dopo «demandata dal senato accademico», viene aggiunta di seguito la seguente frase: «Qualora la deliberazione del consiglio di amministrazione richieda il parere del senato accademico, per gli aspetti di competenza di quest'organo, tale parere è espresso successivamente ad una delibera preliminare del consiglio di amministrazione, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del senato accademico».

3. All'art. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3 dopo «assegnate ai consigli di corso di studio» è aggiunto, di seguito, il periodo: «In tale caso, qualora siano presenti diversi indirizzi dell'unico corso di studio e la facoltà abbia istituito i relativi consigli di indirizzo, il consiglio di facoltà può delegare ai consigli di indirizzo, anche con provvedimento a carattere durevole, le funzioni di cui all'art. 27.1, *sub d), e), g), h), i)* solo per la parte riguardante le modifiche statutarie riguardanti gli indirizzi. Per le altre funzioni di cui all'art. 27.1, i consigli di indirizzo sono legittimati ad esprimere proposte e pareri per la prte di competenza del rispettivo indirizzo».

4. All'art. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 6, dopo «fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.», è aggiunta, di seguito, la seguente frase: «Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto.»;

al comma 8 dell'art. 23, viene aggiunto il seguente comma 9: «Nel caso di assenza o impedimento del preside e del vicepreside, il preside è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia della facoltà. Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del preside, il decano subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni e provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo titolare»;

al comma 9 dell'articolo 23, viene aggiunto il seguente comma 10: «Qualora l'assenza o l'impedimento del preside si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 9.».

5. All'art. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, penultimo capoverso, dopo «Tali deliberazioni dovranno tenere conto di quanto deliberato dal consiglio di facoltà relativamente alle lettere *d)* ed *f)*» viene aggiunta la seguente frase: «Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f), i), l), m)*, il consiglio si esprime nella sua composizione completa»;

al comma 3, viene aggiunto il seguente capoverso: «Alle sedute del consiglio di facoltà in quanto operante come centro di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, partecipa il segretario amministrativo assegnato alla presidenza della facoltà con voto consultivo ristretto alla legittimità delle deliberazioni sulle materie disciplinate dal regolamento stesso».

6. All'art. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 1 è così sostituito: «Presso ciascuna facoltà è istituita una commissione didattica composta dal preside, che la presiede, e da un numero pari, rispettivamente, di professori di ruolo e ricercatori e di rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà».

7. All'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 7 dopo «ricercatori che partecipano allo svolgimento di attività didattiche è deliberata» sono aggiunte le parole: «annualmente dal consiglio di facoltà secondo un criterio di prevalenza. Si applica anche ai ricercatori che siano professori ufficiali di insegnamento quanto stabilito dal comma 5».

8. All'art. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 4 è aggiunta la seguente frase: «Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto»;

al comma 7 è aggiunto il seguente comma 8: «Nel caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente, il presidente è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del corso di studio. Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente, il decano subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni e provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo titolare»;

al comma 8 è aggiunto il seguente comma 9: «Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 8».

9. All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

al termine dell'articolo, viene aggiunto il seguente capoverso: «Nel caso di attivazione di un nuovo corso di studio, e per un perido pari alla sua durata legale, il consiglio di facoltà interessato può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di assumere le funzioni del consiglio di corso di studio oppure di demandarle ad un altro consiglio di corso di studio affine. In tal caso, il consiglio di facoltà o di corso di studio è integrato dai professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nel nuovo corso di studio e dai ricercatori che svolgono attività didattica prevalente nell'ambito del corso stesso».

10. All'art. 33 sono apportate le seguenti modifiche:

al II capoverso, viene aggiunta la seguente frase: «Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto»;

dopo il comma 6 viene aggiunto il seguente comma 7: «Nel caso di assenza o di impedimento del direttore e del vicedirettore, il direttore è sostituito dal

decano dei professori di ruolo di prima fascia del corso di studio. Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del direttore, il decano subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni e provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo titolare»;

dopo il comma 7 viene aggiunto il seguente comma 8: «Qualora l'assenza o l'impedimento del direttore si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 7».

11. All'art 34 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, lettera *b)* dopo «di interesse del dipartimento,» sono aggiunte di seguito le parole; «secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità»;

al comma 2, lettera *c)* dopo «all'art. 33» viene aggiunta la dizione: «punto 2».

12. All'art. 35 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, dopo «all'art. 33,» la dizione «punto 3» viene sostituita con la dizione: «punto 2»;

al comma 3, dopo le parole «di seconda fascia e di ricercatori» vengono inserite le seguenti: «eletti con le modalità e nel numero stabiliti».

13. All'art. 37 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, sono abrogate le parole: «che costituiranno parte integrante del regolamento generale di Ateneo»;

il comma 8 è così sostituito: «Presso l'Università è costituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominati dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, di cui uno con funzioni di presidente tra i giudici amministrativi o i consiglieri della Corte dei conti o i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, e uno effettivo tra i dirigenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il collegio resta in carica tre anni e ai suoi componenti è assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di una indennità e di eventuali gettoni di presenza. Il Collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2397 e seguenti del codice civile; in particolare partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione esprimendo parere obbligatorio sulle materie di bilancio e svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Ateneo, sia collegialmente che mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai membri del collegio, anche supplenti. Il collegio presenta una relazione sul conto consuntivo annuale, che viene trasmesso alla Corte dei conti unitamente al conto stesso.».

14. All'art. 41 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 3 è abrogato.

15. All'art. 43 sono apportate le seguenti modifiche:

la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità».

16. All'art. 44 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 4 è sostituito con il seguente: «I regolamenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo sono trasmessi al senato accademico che esercita il controllo di legittimità per violazione di legge, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, nonché il controllo di merito. Il senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza, può per una sola volta richiedere motivatamente agli organi proponenti il riesame del regolamento, indicando le norme ritenute non legittime e quelle ritenute non opportune. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non opportunità con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. In assenza di rilievi, i regolamenti sono emanati dal rettore entro 60 giorni dalla trasmissione».

17. All'art. 47 sono apportate le seguenti modifiche:

al secondo comma, dopo le parole «ad eccezione di quelle relative» sono inserite le seguenti: «al preside di facoltà, al direttore di dipartimento, al presidente di consiglio di corso di studio e»;

dopo il comma 10, viene aggiunto il seguente comma 11: «Nel caso di dimissioni del preside di facoltà, del direttore di dipartimento e del presidente del consiglio di corso di studio, queste devono essere presentate al rettore e contestualmente comunicate ai componenti dell'organo che ha proceduto alla designazione elettiva: il rettore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilità dell'interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni. Nel caso di dimissioni del rettore, queste sono presentate al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e contestualmente comunicate ai componenti del senato accademico».

18. All'art. 48 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente comma 6: «Per i fini di cui al presente articolo, tra le strutture didattiche e di ricerca non sono comprese le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato, nonché le strutture didattiche relative alle attività di cui al comma 4 dell'articolo 6»;

dopo l'art. 48, viene inserito il seguente articolo 48-*bis:* «Le disposizioni del presente statuto, laddove fanno menzione dei professori di ruolo, devono intendersi riferite ai professori ordinari e straordinari ed ai professori associati, con esclusione dei professori fuori ruolo sia ordinari che associati».

19. All'art. 49 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 4, al termine, viene aggiunta la seguente frase: «Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti».

20. All'art. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3, al secondo periodo, la dizione «regolamento generale di ateneo» è sostituita con la seguente: «regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi».

21. All'art. 51 sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, nel primo periodo, dopo «consiglio di amministrazione», vengono aggiunte le parole: «sugli aspetti di competenza».

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato altresì sul Bollettino ufficiale dell'Università degli studi di Pisa.

Pisa, 3 marzo 1998

Il rettore: MODICA

98A2603

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 23 febbraio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16 comma 1° relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11;

Visti i decreti ministeriali 6 febbraio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 87 del 13 aprile 1991 e 14 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1997, recanti: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in sociologia»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, con cui, previo parere del consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1994/1996, che per l 'Università di Parma prevede, tra l'altro l'istituzione del corso di laurea in sociologia;

Rilevata quindi la necessità di accogliere la richiesta dei competenti organi accademici compresa nel citato piano di sviluppo dell'Università per gli anni accademici 1994/1996, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 40 dello statuto di questo Ateneo viene così modificato:

«La facoltà di lettere e filosofia rilascia la laurea in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere, in conservazione dei beni culturali, in scienze dell'educazione, in psicologia ed in sociologia».

Dopo l'art. 46 e con conseguente spostamento della numerazione successiva, viene inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 47.

Corso di laurea in sociologia

Il corso di laurea in sociologia si articola in quattro anni, suddivisi in due bienni, il primo a carattere propedeutico e il secondo articolato in sei indirizzi:

1) politico-istituzionale;

2) organizzativo, economico e del lavoro;

3) territorio ed ambiente;

4) comunicazioni e mass-media;

5) pianificazione sociale;

6) socio-antropologico e dello sviluppo.

La laurea in sociologia si consegue avendo superato gli esami in ventidue insegnamenti, di cui dodici fondamentali (allegato *A*).

Per ogni indirizzo sono previsti quattro insegnamenti obbligatori (allegato *B*); gli altri sei insegnamenti pos-

sono essere scelti nell'elenco delle discipline complementari (allegato *C*), oppure tra le fondamentali che non siano state sostenute in quanto tali, o tra quelle degli indirizzi non scelti. La scelta dell'indirizzo — tra quelli attivati e la contestuale presentazione di un coerente piano di studi — avviene su proposta dello studente ed è approvata dal consiglio di facoltà che verifica la coerenza delle discipline complementari con l'indirizzo prescelto.

Prima dell'esame di laurea, il candidato dovrà dimostrare di conoscere due lingue straniere, anche attraverso una prova scritta; una di esse dovrà essere la lingua inglese.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi, sostenuta — secondo le norme vigenti — tra gli insegnamenti per cui il candidato abbia superato l'esame.

ALLEGATO *A*

Elenco delle discipline fondamentali (n. 12):

1) Sociologia I;
2) Sociologia II;
3) Storia della sociologia;
4) Metodologia e tecnica della ricerca sociale;
5) Antropologia culturale;
6) Psicologia sociale;
7) Storia contemporanea;
8) Economia politica;
9) Statistica;
10) Istituzioni di diritto pubblico;
11) Metodologia delle scienze sociali o storia della filosofia;
12) Matematica per le scienze sociali o sociologia della comunicazione.

Le prime dieci discipline fondamentali non potranno, in nessun caso, essere sostituite e si intendono dunque come «costitutive».

Tra le discipline poste in alternativa quale undicesima e dodicesima fondamentale, ogni consiglio di corso di laurea sceglierà i due insegnamenti fondamentali, annunciandoli nel manifesto degli studi.

Gli insegnamenti non scelti come fondamentali possono essere indicati come obbligatori per gli indirizzi attivati (in aggiunta ai quattro insegnamenti specifici dell'indirizzo) o comunque quali complementari.

ALLEGATO *B*

Insegnamenti obbligatori degli indirizzi:

1) Politico-istituzionale:

scienza della politica;

sistemi politici comparati o storia dei partiti e dei movimenti politici;

sociologia del diritto o sociologia dell'amministrazione;

sociologia politica o sociologia della religione.

2) Organizzativo, economico e del lavoro:

politica economica;

sociologia dell'organizzazione o economia aziendale;

sociologia del lavoro o sociologia industriale;

sociologia economica o analisi delle classi e dei gruppi sociali.

3) Territorio e ambiente:

geografia politica ed economica;

sociologia dell'ambiente;

sociologia urbana e rurale;

sociologia delle comunità locali o economia regionale.

4) Comunicazione e mass-media:

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;

storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;

sociologia della conoscenza o sociologia della cultura;

sociologia delle comunicazioni di massa.

5) Pianificazione sociale:

statistica sociale;

teoria e metodi della pianificazione sociale o politica sociale;

sociologia dell'educazione;

sociologia della famiglia o legislazione sociale.

6) Socio-antropologico e dello sviluppo:

antropologia economica;

storia delle tradizioni popolari o etnologia;

sociologia dello sviluppo o sociologia delle relazioni etniche;

teoria e politica dello sviluppo o etnografia.

Ciascun consiglio di corso di laurea delibera — nei casi in cui figurino più alternative — le discipline obbligatorie degli indirizzi, indicandole nel manifesto degli studi.

Gli insegnamenti non resi obbligatori, se attivati, entrano a far parte degli insegnamenti complementari dell'indirizzo stesso.

ALLEGATO *C*

Elenco degli esami complementari:

analisi del linguaggio politico;

criminologia;

demografia;

diritto amministrativo;

diritto costituzionale italiano e comparato;

diritto del lavoro;

diritto pubblico dell'economia;

diritto regionale e degli enti locali;

diritto sindacale;

disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale;

economia del territorio;

economia e politica dell'ambiente;

economia pubblica;

elaborazione automatica dei dati;

estetica;

filosofia del linguaggio;

filosofia della scienza;

filosofia morale;

informatica;

istituzioni di diritto privato;

lingua francese;

lingua inglese;

lingua spagnola;

lingua tedesca;

linguistica generale;

logica;

modelli matematici per sociologi;

organizzazioni internazionali;

pedagogia;

pedagogia sociale;

psicologia dei gruppi;

psicologia del lavoro;

psicologia del linguaggio e delle comunicazioni;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia dell'organizzazione;

rilevazioni statistiche ufficiali;

semiologia;

sociolinguistica;

sociologia dei gruppi;

sociologia dei servizi sociali;

sociologia del mutamento;

sociologia del turismo;

sociologia dell'arte;

sociologia della devianza;

sociologia della letteratura;

sociologia della medicina;

sociologia della scienza;

sociologia delle relazioni internazionali;

statistica sanitaria;

storia americana;

storia dei movimenti sindacali;

storia dell'America Latina;

storia del cinema;

storia del teatro;

storia della filosofia contemporanea;

storia della medicina;

storia della scienza;

storia delle istituzioni politiche;

storia delle religioni;

storia di una regione (Emilia-Romagna);

storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;

storia e tecnica degli audiovisivi;

storia e tecnica dell'informazione;

storia economica;

storia moderna;

storia sociale;

tecnica delle ricerca di mercato;

tecniche del linguaggio radiotelevisivo;

teoria della comunicazione;

teorie e tecniche di marketing;

teorie e tecniche pubblicitarie;

storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;

sociologia della sessualità;

sociologia visuale;

epistemologia delle scienze sociali; sociologia dei consumi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 23 febbraio 1998

Il pro rettore vicario: SCARAVELLI

98A2604

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 marzo 1998

Dollaro USA	1819,44
ECU	1960,45
Marco tedesco	985,72
Franco francese	294,19
Lira sterlina	3063,21
Fiorino olandese	874,48
Franco belga	47,786
Peseta spagnola	11,612
Corona danese	258,63
Lira irlandese	2478,44
Dracma greca	5,693
Escudo portoghese	9,623
Dollaro canadese	1278,15
Yen giapponese	13,699
Franco svizzero	1196,21
Scellino austriaco	140,11
Corona norvegese	239,09
Corona svedese	228,26
Marco finlandese	324,78
Dollaro australiano	1206,29

98A2768

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Senza frontiere», in Udine

Con decreto ministeriale del 13 marzo 1998 l'associazione «Senza frontiere», con sede in Udine, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto.

98A2689

Erezione in ente morale della «Fondazione Puglia Filippo» in Messina

Con decreto ministeriale del 13 marzo 1998 la «Fondazione Puglia Filippo», con sede in Messina, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

98A2690

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Portolac»

Estratto decreto NCR n. 96 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: PORTOLAC nelle forme e confezioni: sciroppo 150 ml e sciroppo 300 ml.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) s.s. Varesina, 233 km 20,5, codice fiscale 00687350124.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti sia dalla Novartis Consumer Health S.A. nello stabilimento sito in Nyon (Svizzera), sia da FACE Laboratori farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in via Albisola, 49, Genova Bolzaneto (Genova), sia da Zyma GmbH nello stabilimento sito in Monaco (Germania), sia da Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in via G. Galilei, 7, Pero (Milano).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

sciroppo 150 ml;
n. A.I.C. 026814119 (in base 10), 0TL9P7 (in base 32);
classe: «C»;

sciroppo 300 ml;
n. A.I.C. 026814121 (in base 10), 0TL9P9 (in base 32);
classe: «C».

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: lattitolo monoidrato g 66,67;

eccipienti: acido benzoico, sodio idrossido soluzione, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stipsi, trattamento e profilassi delle sindromi conseguenti a dismicrobismi della flora intestinale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2668

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxol Bayer»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 101 del 25 febbraio 1998

Specialità medicinale: AMBROXOL BAYER:

20 compresse efferv. 30 mg., A.I.C. n. 029152016.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130, 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: monosodiocitrato 866,22 mg, bicarbonato di sodio 250,70 mg, polivinilpirrolidone (eliminato), sodio saccarinato 5,00 mg, aspartame (eliminato), aroma arancio 30,00 mg, macrogol 6000 (polietilen glicol 6000) 59,70 mg, carbonato di sodio anidro 107,40 mg, acido citrico anidro 172,38 mg, benzoato di sodio 78,60 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A2662

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estracyt»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 133 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: ESTRACYT:

40 capsule 140 mg, A.I.C. n. 024397010;

100 capsule, A.I.C. n. 024397022.

Titolare A.I.C.: società Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1/2, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipiente.

È approvata la variazione quantitativa dell'eccipiente talco da 87,9 mg a 89,3 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A2656

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aredia»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 143 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: AREDIA:

4 flac. liof. 15 mg + 4 f. solv., A.I.C. n. 028150023.

Titolare A.I.C.: società Novartis Farma S.p.a., strada statale, 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto.

È autorizzato il prolungamento del periodo di validità da due a tre anni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A2669

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vicks tosse fluidificante».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 152 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: VICKS TOSSE FLUIDIFICANTE:

sciroppo 120 ml, A.I.C. n. 028689014;

sciroppo 180 ml, A.I.C. n. 028689026;

sciroppo 250 ml, A.I.C. n. 028689038.

Titolare A.I.C.: società Procter & Gamble S.p.a., viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: saccarosio 37%, saccarina sodica 0,075%, propilenglicole 10%, alcol 5,208%, sodio carbossimetilcellulosa 0,45%, sodio citrato 0,522%, acido citrico 0,338%, aroma 9512 0,3%, aroma di amarena 0,25% (v/v), sodio benzoato 0,1%, ossido di polietilene 0,1%, mentolo 0,067%, mentossipropandiolo 0,04%, poliossistearato 40 0,30%, E 124 0,05%, acqua depurata q.b. a 100 ml.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A2654

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolocyl»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 159 del 23 marzo 1998

Specialità medicinale: DOLOCYL:

10 compresse laccate 200 mg, A.I.C. n. 025636034.

Titolare A.I.C.: società Ciba Vision S.r.l., via E. Mattei, 17 - 30020 Marcon (Venezia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., anteriormente al 30 settembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento di titolarità n. 406/97 del 10 settembre 1997 a favore della società Ciba Vision S.r.l., possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2639

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Airol»

Estratto del decreto n. 94 del 2 marzo 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11, Milano, codice fiscale 00747170157:

specialità medicinale: AIROL:

crema 20 g 0,05%, A.I.C. n. 023244015;

lozione 50 ml 0,05%, A.I.C. n. 023244027,

è ora trasferita alla società: Pierre Fabre Italia S.p.a., con sede in via G.G. Winckelmann, 1, Milano, codice fiscale 01538130152.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: Progipharm, rue du Lycée Z.I. de cuiry, 45500 Gien Cedex, Francia.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2647

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di variazione A.I.C./UAC n. 84 del 19 dicembre 1997 riguardante la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale MIELOGEN riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1998, a pag. 73, prima colonna, dove è stato scritto:

«"Mielogen 150", *3* flaconi 150 mcg, A.I.C. n. 027960020»,

deve intendersi così modificato:

«"Mielogen 150" *1* flacone 150 mcg, A.I.C. n. 027960020».

98A2691

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Approvazione del nuovo statuto sociale dell'Associazione produttori ortofrutticoli «I.C.A. - Imprese cooperative associate», in Torremaggiore.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1998 è stato approvato il nuovo statuto sociale dall'Associazione produttori ortofrutticoli «I.C.A. - Imprese cooperative associate», con sede in Torremaggiore (Foggia), via Casalnovo, km 0,600, adottato con atto notarile datato 18 luglio 1997, repertorio 20177, redatto in Cicciano (Napoli) per notaio Vittorio Folinea.

98A2637

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modificazione di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1998).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte concernente l'estratto del decreto di variazione A.I.C./UAC n. 84 del 19 dicembre 1997 riguardante la specialità medicinale MIELOGEN, a pag. 73, prima colonna, dove è scritto: «*È autorizzata* all'immissione in commercio ...», leggasi: «*L'autorizzazione* all'immissione in commercio ...».

98A2692

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	585.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189